

# **COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE**

*Provincia di Forlì - Cesena*



## **REGOLAMENTO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DALL'EMERGENZA COVID-19 DEL COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE (FASE 2)**

**Adottato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n° 8 del 11/03/2021**

## **Art. 1 Finalità**

Il Comune di Sogliano al Rubicone, con il presente regolamento intende prevedere misure a sostegno della liquidità delle imprese maggiormente danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID – 19 attraverso la concessione di contributi economici a fondo perduto, parametrati sull'effettivo danno ricevuto o investimenti nell'anno 2020.

## **Art. 2 Dotazione finanziaria**

L'amministrazione comunale individua le risorse da destinare all'iniziativa di cui al presente regolamento e i contributi potranno essere concessi nel limite delle risorse stanziare in bilancio.

Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell'aiuto di cui al presente Regolamento, al fine di aumentare l'efficacia dell'intervento finanziario, tramite apposito provvedimento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8 del presente regolamento.

## **Art. 3 Beneficiari e requisiti di ammissibilità**

### **3.1 Beneficiari**

Possono presentare domanda:

- Ditte individuali, Micro, Piccole, Medie Imprese, titolari di attività di lavoro autonomo o liberi professionisti regolarmente iscritti ad albi professionali che esercitano, in relazione alla sede legale o sede operativa nel Comune di Sogliano al Rubicone.

Ciascun richiedente (persona fisica o giuridica) potrà presentare una sola istanza di contributo. Tale limite si applica anche alle società costituite o controllate, in maniera diretta o indiretta, secondo quanto stabilito dalla vigente legislazione societaria.

### **3.2 Requisiti di ammissibilità**

Per quanto attiene le tipologie di beneficiari di cui al punto 3.1, il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti di ammissibilità:

1. Avere - al momento della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale – (Delibera del Consiglio dei Ministri n° 26 del 31 Gennaio 2020) sede legale o sede operativa ove si svolga in maniera continuativa l'attività di impresa, collocata sul territorio comunale (la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale). L'impresa deve risultare attiva al momento della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e non deve essere intervenuta in seguito a tale data, cessazione o altra procedura concorsuale o liquidatoria, che di fatto la renda inattiva.  
Si considereranno anche le attività costituite dopo la dichiarazione dello stato di emergenza con riferimento al periodo temporale 01.01.2020 – 31.12.2020.
2. Avere un fatturato, nell'ultimo esercizio finanziario disponibile, superiore ai € **10.000,00**, eccetto coloro che hanno iniziato l'attività nel 2019/2020 per i quali si richiede un fatturato medio mensile di € 1.000,00.

3. Avere subito un calo del fatturato nel periodo ricompreso tra il **1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020** pari o superiore al 20% rispetto al fatturato dello stesso periodo del 2019 ovvero, a prescindere dal fatturato, i soggetti beneficiari che si siano attivati nel periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso del 2019 il confronto per la determinazione del calo del fatturato sarà effettuata tra la media dei fatturati mensili degli anni 2019-2020.

Nella domanda occorre autocertificare la sussistenza del calo di fatturato come indicato al punto 3.2.3.

Per il parametro "riduzione del fatturato" sarà altresì necessario produrre un'attestazione che comprovi o asseveri la percentuale di riduzione del fatturato, resa da un'associazione di categoria, da uno Studio commerciale o comunque da un soggetto che segua fiscalmente il richiedente.

*La nozione di fatturato si ricava dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9E del 2020.*

*Per fatturato s'intende la voce A1 del conto economico redatto secondo le norme vigenti del codice civile. Per totale di bilancio s'intende il totale dell'attivo patrimoniale.*

*Oppure*

4. Avere sostenuto spese per investimenti in beni strumentali nuovi, materiali ed immateriali, attinenti all'attività economica di cui si richiede contributo, sostenuti nell'annualità 2020.

*Sono ammesse le spese sostenute per acquisto veicoli/camion o equivalenti necessari ed attinenti allo svolgimento dell'attività d'impresa.*

*Si specifica che tra le spese per investimenti non sono ammesse le spese per acquisto veicoli di locomozione esempio macchine autocarro.(tipo N1)*

Per incentivare le attività che hanno comunque sostenuto investimenti nella difficile situazione di emergenza esclusivamente per la richiesta di contributo per investimenti nell'annualità 2020 non è necessario rientrare nelle specifiche di cui al punto 3.2.3.

Per il parametro "investimenti beni strumentali nuovi materiale immateriali" sarà altresì necessario produrre copia delle fatture accompagnate dalla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

*Oppure*

5. Avere sostenuto spese di sanificazione dei locali adibiti all'espletamento dell'attività d'impresa, l'acquisto dei dispositivi di sicurezza, mascherine, gel e simili, oneri per la sicurezza nella misura massima di spesa di € 1.000,00. La copertura sarà del 50% della spesa sostenuta. Si specifica pertanto che l'importo massimo di contributo che potrà essere elargito ammonta ad € 500,00. Sarà altresì necessario produrre copia delle fatture accompagnate dalla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. Essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio laddove previsto.  
(Nel caso di attività recentemente avviate, in cui l'iscrizione camerale non sia stata ancora perfezionata, tale requisito non viene richiesto come obbligatorio,

provvedendo l'ufficio ad una autonoma verifica prima dell'erogazione del contributo).

7. Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.
8. Possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici; detto requisito deve esistere in capo al soggetto richiedente (società) ed al legale rappresentante.
9. Non aver riportato (legale rappresentante) nei 5 (cinque) anni precedenti alla data di pubblicazione del Regolamento (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti)
  - 1) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile.
  - 2) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione) o provvedimento per violazioni gravi (illecito) definitivamente accertate in materia: di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, di salute e sicurezza del lavoro, ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche.
  - 3) condanna per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione.
10. Essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

11. Dichiarare eventuali altri benefici richiesti ed ottenuti nel presente esercizio e nei due precedenti dando atto del rispetto del limite "de minimis", per quanto previsto dai Regolamenti UE 1407/2013 o 1408/2013.
12. Di rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso.
13. Non avere debiti di qualunque natura nei confronti del Comune di Sogliano al Rubicone.

Il possesso dei requisiti sopra elencati è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con indicazione del Codice Ateco dell'attività necessario alla registrazione sul portale degli aiuti di stato.

### **3.3 Esclusioni**

Sono esclusi dal beneficio:

- le imprese non in possesso dei requisiti di cui al punto 3.2
- le imprese agricole compresi gli agriturismi;
- l'impresa locatrice nel caso di contratti di affitto d'azienda;
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR;
- le imprese che effettuano vendita di prodotti e servizi esclusivamente on line senza l'utilizzo di locali di proprietà o in affitto presso il Comune di Sogliano al Rubicone.

### **3.4 Cumulo**

Le agevolazioni previste dal presente Regolamento, sono cumulabili con altre agevolazioni concesse a livello Europeo, Nazionale, Regionale e Comunale.

## **Art. 4**

### **Metodi di calcolo del contributo**

4.1. Al fine di mitigare l'impatto economico conseguente l'emergenza epidemiologica COVID-19 alle attività di cui al punto **3.2** comma **3** verrà riconosciuto un contributo così parametrato:

<b>Fatturato di riferimento anno 2019</b>	<b>IMPORTO CONTRIBUTO</b>
Da € 10.000,01 fino a € 20.000,00	€ 2.500,00
Da € 20.000,01 fino a € 40.000,00	€ 5.000,00
Da € 40.000,01 fino a € 60.000,00	€ 7.500,00
Da € 60.000,01 fino a € 100.000,00	€ 10.000,00
Oltre € 100.000,01	€ 15.000,00

Per le attività nate nel 2020 si riconosce un contributo una tantum di € 200,00 per ogni mese lavorato a prescindere dal fatturato.

E' previsto per tutte le categorie un incremento del contributo in relazione al personale dipendente dell'attività regolarmente assunto a tempo indeterminato (part-time e full-time) alla data del 1 Gennaio 2020 fino al 31.12.2020:

<b>Numero dei dipendenti</b>	<b>IMPORTO CONTRIBUTO</b>
Da n° 1 a n° 3 dipendenti	€ 2.500,00
Da n° 4 a n° 7 dipendenti	€ 5.000,00
Da n° 8 dipendenti e oltre	€ 7.500,00

**4.2.** Al fine di intervenire a sostegno di tutte le attività di cui al punto **3.2** comma **4** che, conseguentemente alla emergenza epidemiologica COVID-19, hanno sostenuto investimenti durante l'anno 2020 nel proprio sistema produttivo oppure hanno sostenuto spese per garantire la ripresa delle attività economiche in sicurezza (imprese artigiane, industriali, manifatturiere, nonché del settore turistico, commerciale, cultura e terziario) verrà concesso un aiuto ulteriore concesso nella forma di sovvenzione (contributo in conto capitale), nella misura massima **del 50%** dell'investimento ammissibile (o totale dei vari investimenti ammissibili a domanda) con un massimale di **€ 50.000,00**. L'importo minimo di investimento ammissibile è di **€ 5.000,00**. **Per l'applicazione si rinvia alle disposizioni contenute all'art.3.2.4;**

**4.3** Le spese di sanificazione dei locali adibiti all'espletamento dell'attività d'impresa, l'acquisto dei dispositivi di sicurezza, mascherine, gel e similari, oneri per la sicurezza sono ammessi nella misura massima di **€ 1.000,00**. La copertura sarà del 50% della spesa sostenuta e pertanto l'importo massimo di contributo che potrà essere elargito ammonta ad **€ 500,00**.

I contributi di cui al punto 4.1, 4.2 e 4.3 sono cumulabili.

Le tipologie di beneficiari di cui al punto 3.1, presentando domanda, si impegnano a non cessare l'attività per cui chiede il contributo, o a non dismettere l'unità locale, prima del 31.12.2021. Non è considerata cessazione, la cessione per subingresso ad altro soggetto imprenditoriale, risultante da atto notarile, che dia continuità all'attività oggetto del contributo, né mere trasformazioni societarie o variazioni di sede.

## **Art. 5**

### **Modalità e termini di presentazione della domanda**

Le domande di contributo dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma Anthesi accessibile mediante link pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente a seguito di avviso pubblico secondo i tempi e le modalità indicati.

Non saranno ammesse domande presentate con altre modalità.

L'accesso al sistema informatico per la presentazione della domanda dovrà essere effettuato tramite inserimento della posta certificata del richiedente.

*(Come precisato dall'Agenzia delle Entrate con risposta dell'11 gennaio 2021 ad interpello inerente un bando analogo, la domanda per l'ottenimento dei ristori è esente dall'imposta di bollo)*

Documenti da allegare alla domanda:

- documento d'identità fronte e retro;
- autocertificazione del fatturato 2019;

- attestazione che comprovi o asseveri la percentuale di riduzione del fatturato, resa da un'associazione di categoria, da uno studio commerciale o comunque da un soggetto che segua fiscalmente il richiedente;
- copia delle fatture accompagnate dal bonifico di avvenuto pagamento per i punti 4.2 e 4.3;
- autocertificazione resa da un'associazione di categoria, da uno studio commerciale o comunque da un soggetto che segua fiscalmente il richiedente con la quale si dichiara il numero dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato (part time – full time) alla data del 1 Gennaio 2020 – 31 dicembre 2020;
- dichiarazione di esercizio dell'attività economica per n.....mensilità limitatamente agli operatori economici che hanno avviato l'impresa nel periodo 01.01.2020-31.12.2020.
- dichiarazione regime “de minimis”.

## **Art. 6**

### **Istruttoria - valutazione della domanda Liquidazione e pagamento**

L'istruttoria sarà curata dall'Area servizi alla persona e sviluppo economico che provvederà alla liquidazione entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento dell'istanza. Il pagamento sarà effettuato nei successivi 45 giorni.

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità emerga l'esigenza di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in 10 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, nei casi in cui l'Amministrazione lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro il termine di 30 giorni.

## **Art. 7**

### **Cause di non ammissione**

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio:

- la mancata presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti dal Regolamento
- la mancata sottoscrizione della domanda
- la mancata sottoscrizione delle autodichiarazioni richieste dal Regolamento
- la mancata allegazione della documentazione obbligatoria a corredo della domanda
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3.2.

## **Art. 8**

### **Riparametrazione**

Per il presente contributo non è prevista una graduatoria di priorità ma il finanziamento di tutte le domande ammesse.

Qualora in esito alle domande del bando risultino:

- economie di spesa: si rimette alla giunta comunale la possibilità di riparametrare in percentuale il contributo ai soggetti le cui domande sono state accolte e di innalzare la percentuale di sovvenzione in conto capitale per la misura di investimento.
- insufficienza delle risorse: si rimette alla giunta comunale la possibilità di mettere a disposizione ulteriori risorse di bilancio per erogare il contributo ai soggetti le cui domande sono state accolte.

In ogni caso l'assegnazione dei contributi sarà effettuata nel limite della dotazione finanziaria all'uopo integrata.

Qualora non risulti possibile l'integrazione della dotazione finanziaria, i contributi saranno proporzionalmente assegnati in relazione alle risorse di bilancio disponibili.

## **Art. 9 Controlli**

L'Amministrazione Comunale svolgerà accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ed alla autenticità dei documenti presentati dai soggetti richiedenti.

## **Art. 10 Decadenza dal beneficio**

Costituiscono cause di decadenza:

- rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n.445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia
- mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3.2, accertata attraverso i controlli di cui all'art. 9.

Il Comune in tale specifico caso segnalerà il fatto all'Autorità giudiziaria affinché giudichi circa la sussistenza degli eventuali reati di cui agli art. 483, 485, 489, 495 e 640 del Codice Penale.

## **Art. 11 Revoca e recupero dell'agevolazione erogata**

Successivamente all'accertamento delle condizioni di cui ai precedenti punti 9 e 10, il Comune di Sogliano al Rubicone procederà alla revoca del beneficio concesso per decadenza e si procederà ed al recupero delle somme erogate proporzionalmente al periodo di chiusura anticipato in relazione al contributo ottenuto.

## **Art. 12 Disposizioni finali**

L'accettazione del contributo da parte del beneficiario costituisce accettazione delle condizioni del presente Regolamento.

Tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande.



Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione da parte di beneficiari che hanno presentato domanda dovranno essere effettuate tramite PEC.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente Regolamento, per effetto di prescrizioni comunitarie, nazionali o regionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul sito comunale le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

### **Art. 13**

#### **Trattamento dei dati**

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, per brevità "Regolamento" o "REG. UE"), i dati raccolti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate nell'ambito dei procedimenti di assegnazione dei contributi finanziari di cui al presente Regolamento. I dati richiesti nella domanda devono essere obbligatoriamente indicati per non incorrere in un'esclusione dal beneficio.

I dati in possesso dell'Amministrazione Comunale potranno essere forniti ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal Codice. I dati finali necessari alla formulazione di elenchi/graduatorie relativi al beneficio di cui al presente Regolamento sono pubblici. Il dichiarante potrà rivolgersi all'incaricato del trattamento dei dati per verificare i dati che lo riguardano, farli cancellare o bloccare ed opporsi al loro trattamento.